



S. Leucio del Sannio 27/05/2011

AL DIRETTORE SANITARIO A.O. "RUMMO" BN
AI RESPONSABILE UOC MEDICINA D'URGENZA E P.S. A.O. "RUMMO" BN
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL BN
AL PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI BN
AL PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA On.le STEFANO CALDORO
ALL'ASSESSORE ALLA SANITA' REGIONE CAMPANIA
AL MINISTRO della Pubblica Amministrazione ed Innovazione On.le RENATO BRUNETTA
AL MINISTRO della Salute On.le FERRUCCIO FAZIO

→ e p. c. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA di Benevento

Premesso che :

- a) il Decreto Legislativo 27/10/2009 all'art. 69 prevede che: " ... *il certificato medico attestante l'assenza di malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura pubblica che lo rilascia...* "
- b) il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 all'art. 55-septies, prevede che " ... *sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti*
- *i medici dipendenti SSN*
- *i medici in regime di convenzione con S.S.N...* " ;

Visto che l'art. 52 comma 3 dell'ACN dei MMG del 29/07/2009 precisa testualmente: "... *le certificazioni relative ad assenza dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al Medico di fiducia che non è tenuto alla trascrizione...* "

Visto che l' INPS più volte e con varie circolari a far data dal lontano 1996 (vedi Cir. n° 99 del 13/05/96 ha ribadito, in modo esplicito, che " ... *eventuali richieste o rinvii al MMG per il completamento o la regolarizzazione o addirittura la ricompilazione sono ingiustificati e conseguentemente dallo stesso non dovuti ...* "

La scrivente O.S. con la presente,
DENUNCIA e STIGMATIZZA

- il grave comportamento dei Dirigenti Medici del P.S. dell' AO " G. Rummo " di BN che non tenendo assolutamente conto delle Disposizioni Regionali, dei Decreti Legge e delle note AIFA, continuano imperterriti ad eludere le norme creando gravi disservizi per i pazienti e dissapori e contrasti con i medici di Medicina Generale ;
 - il continuo e reiterato sopruso che gli stessi sanitari della succitata Azienda Ospedaliera continuano a perpetrare in merito alla mancata compilazione dei certificati di malattia.
- Illegittimamente, infatti, i colleghi del P.S. non solo si rifiutano di compilare i suddetti certificati di malattia, ma ribadiscono chiaramente che tale compito spetta esclusivamente ai MMG, rimandando il paziente al proprio medico di Assistenza Primaria.

Tale incombenza, (rilascio del certificato medico ed invio telematico all' INPS), spetta invece, ai medici del PS, in quanto come previsto dalla Legge, la regolarizzazione della stessa deve essere operata sempre dal medico redattore, in capo al quale va ricondotta la responsabilità dell' atto certificatorio.

Non può essere più tollerato lo squallido comportamento di alcuni colleghi che, nell'esercizio delle proprie funzioni, pur essendo omissivi e non rispettando le norme legislative vigenti, si permettono poi di dare giudizi offendendo magari chi veramente tali regole le rispetta

Si chiede, pertanto, di disciplinare le dimissioni dai reparti e dal PS dell' AO "G. Rummo " in modo da evitare per il futuro dinamiche che ledono i cittadini in primo ordine e i rapporti deontologici tra le varie figure professionali mediche ricordando che:

- secondo quanto disposto dalla Legge, permane l'obbligo da parte dei medici ospedalieri di certificare la malattia anche in seguito a dimissioni sia dai reparti che dal P.S. Ciò anche per evitare che i cittadini appena dimessi da una struttura ospedaliera, si vedano costretti a rivolgersi ai MMG per la sola certificazione di malattia;
- che per ognuna delle figure professionali del SSR non è ipotizzabile il sottrarsi ai compiti previsti e definiti dalla legge;
- che il certificato medico è un diritto del cittadino quando quest'ultimo si trova nelle condizioni di salute che gli rendano impossibile il lavoro ;
- che il codice deontologico prevede all'Art. 22 " ... il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.

Si invita pertanto le SS.LL, ognuna per le proprie competenze, a voler regolamentare i comportamenti dei medici ospedalieri che ignorando l'obbligo della trasmissione telematica del certificato ed omettendo il succitato Art. 22 del codice regionale, determinando l'eventuale presupposto per l'avvio di procedure disciplinari.

Questa O.S.

come già espresso in varie occasioni, chiede che, innanzitutto, sia applicata una precisa Legge dello Stato e che, inoltre, i cittadini non vengano "rimpallati" da un professionista all' altro, atteso che la certificazione va redatta da chi effettua la visita con giudizio diagnostico e prognostico.

All'uopo onde certificare ciò che si denuncia si allega copia verbale di P.S. del 26/05/2011 con prognosi ed, ulteriore denuncia/querela effettuata, presso la locale Stazione dei Carabinieri, dal marito della paziente con dettagliata descrizione dei fatti accaduti ed autorizzazione a renderli pubblici.

Tale nota si invia per conoscenza alla Procura della Repubblica di Benevento per gli eventuali ed opportuni provvedimenti da intraprendere.

Distinti Saluti

Il Segretario Provinciale S.M.I. BN
Dott. Antonio Catalano

